



	<i>Codice Atto</i>	<i>Delibera Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
Allegato	AA5S	231	2025	GB	BB

**LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ TELEMATICA O MISTA
TELEMATICA E IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
www.conaf.it
protocollo@conafpec.it
ufficioprotocollo@conaf.it

**Delibera del Consiglio Nazionale n. 231 del 02/07/2025
Approvate nella seduta di Consiglio del 02/07/2025**





IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante ordinamento dei consigli degli ordini e dei collegi e dei consigli nazionali professionali;

Vista la Legge 7 gennaio 1976, n. 3 recante Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Vista la Legge 10 Febbraio 1992, n. 152, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e nuove norme concernenti l'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1981, n. 350 recante il Regolamento di esecuzione della legge 7 Gennaio 1976, n. 3 sull'Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;

Visto il DPR del 5 Giugno 2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il DPR del 8 luglio 2005, n. 169, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

Visto il "**Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza per il rinnovo dei consigli territoriali degli ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**", pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n° 12 il 30 giugno 2025;

Considerato che il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali, nazionali e territoriali, può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto;

Vista la delibera 207 del 18 giugno 2025 in cui si affidava alla ditta **Logica Informatica srl**, con sede in Roma Viale della Tecnica, 205 il servizio di piattaforma elettronica per le votazioni degli ordini territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

Ritenuta l'opportunità di fornire indicazioni puntuali per le procedure elettorali con modalità telematica o con modalità mista (telematica e in presenza) per il rinnovo degli organi territoriali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali onde consentire sull'intero territorio nazionale un regolare e trasparente espletamento delle votazioni, che vedranno coinvolti tutti gli iscritti;

**ADOPTA LE SEGUENTI LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE ELETTORALI CON MODALITÀ
TELEMATICA O MISTA TELEMATICA E IN PRESENZA PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI TERRITORIALI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**



Sommario

Definizioni.....	pag 4
Premessa	pag 5
A. Determinazione della modalità elettorale.....	pag 5
B. Fissazione della data di indizione delle elezioni.....	pag 6
C. Avviso di convocazione.....	pag 7
D. Candidature	pag 8
E. Costituzione del seggio elettorale.....	pag 9
F. Formulazione della scheda elettorale.....	pag 10
G. Procedura di votazione.....	pag 12
G1. Piattaforma informatica per il voto.....	pag 14
G2. Voto in presenza.....	pag 15
H. Spoglio delle schede votate	pag 16
I. Risultati delle elezioni. Proclamazione degli eletti.	pag 18
<i>Appendice Riferimenti normativi.....</i>	<i>pag 21</i>

Allegati

- Allegato-1_-Delibera_indizione_elezioni_2025;
- Allegato-2_-Avviso-Isritti-convocazione-elezioni_2025;
- Allegato-3_fac-simile-candidatura_2025;
- Allegato-4_Schema-verbale-votazioni-2025;
- Allegato-5_fac-simile-questionario-risultati-per-Ministero-2025;
- Allegato 6 DPR 169/2005;
- Allegato 7 Regolamento elettorale bollettino n° 12 Ministero di Giustizia del 30/06/2025



Definizioni

- a) **Ordinamento professionale**, la L. 3/76 mod. ed int. dalla L. 152/92 e dal DPR 328/2001 ed il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81;
- b) **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e 152/92, per brevità di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio dell'Ordine territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**, l'organo di governo dell'Ordine territoriale, per brevità di seguito denominato Consiglio dell'ODAF;
- d) **Presidente CONAF**, il presidente del Consiglio nazionale;
- e) **Presidente ODAF**, Presidente dell'Ordine Territoriale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- f) **Iscritti, i Dottori Agronomi e Dottori Forestali**, i soggetti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art.3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Iunior e Forestali Iunior, Biotecnologo Agrario**, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all'art.10 comma 4 del DPR 328/2001;
- g) **Portale Istituzionale CONAF**, il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- h) **SIDAF**, Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, è l'Albo Unico Nazionale che costituisce l'anagrafe digitale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, ai sensi dell'art. 3 del DPR 137/2012.
- i) **Regolamento**, fonte normativa secondaria, sottordinata rispetto alla legge nel sistema della gerarchia delle fonti, la cui emanazione costituisce una facoltà riconosciuta al potere esecutivo, Consiglio, per disciplinare lo svolgimento di un'attività;
- l) **Delibera di Consiglio**, l'atto deliberativo del Consiglio;
- m) **Domicilio Digitale**, l'indirizzo di Posta elettronica certificata presso il quale la Pubblica amministrazione invia comunicazioni, atti e notificazioni ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale;
- n) **PEC**, Posta elettronica certificata;
- o) **Voto elettronico o telematico**, modalità di espressione del voto che comporta l'utilizzo di una rete telematica;
- p) **Voto in presenza**, modalità tradizionale di espressione del voto che comporta la presenza di un seggio localizzato presso un luogo fisico;
- q) **Elezione Mista**, modalità di votazione che prevede giorni di voto elettronico o telematico e giorni di voto in presenza;
- r) **Seggio telematico**, rete telematica organizzata al fine di permettere la espressione del voto elettronico da remoto;
- s) **Seggio fisico**, luogo fisico che permette la espressione del voto in modalità tradizionale.



Premessa

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di fornire un supporto normativo e procedurale agli Ordini Territoriali dei dottori agronomi e dei dottori forestali per il rinnovo dei propri organi al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale la procedura di elezione con modalità telematica o con modalità mista (telematica e in presenza) dei consigli territoriali, in applicazione del relativo Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n° 12 del 30 giugno 2025. Le previsioni del Regolamento integrano le disposizioni in materia elettorale della L. 3/76 e 152/1992 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento delle operazioni necessarie a consentire l'espressione del voto con modalità telematica o con modalità mista (telematica e in presenza) da parte degli aventi diritto, in tutto o in parte, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. Il Regolamento integra le disposizioni utili per conformarsi e dare attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione.

Le procedure elettorali per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali si svolgono con modalità telematica da remoto attraverso una piattaforma informatica elettorale affiancando la votazione in presenza secondo le procedure del decreto del Presidente della Repubblica n. 169, 8 luglio 2005.

Il Regolamento approvato e pubblicato prevede la possibilità per gli Ordini Territoriali di scegliere la modalità per l'espletamento delle votazioni in modalità telematica o mista (telematica e in presenza).

Di seguito si riportano i passaggi procedurali delle elezioni degli Ordini Territoriali con le relative tempistiche dettate dalle normative richiamate e con riferimento alle circolari CONAF in materia elettorale.

A. Determinazione della modalità elettorale

Come previsto dal Regolamento pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero di Giustizia n. 12 il 30 giugno 2025 il Consiglio dell'ordine sceglie le modalità di voto e, laddove individuasse la modalità mista, il numero di giorni da riservare alla votazione in presenza con apposita deliberazione.

Nel caso in cui l'ordine scelga la modalità mista con voto telematico ed in presenza, è obbligatorio che le date previste per il voto telematico precedano il voto in presenza. Alla prima votazione, pertanto, il primo giorno dovrà essere riservato al voto telematico ed il secondo giorno al voto in presenza; il numero di giorni da riservare al voto telematico per l'eventuale seconda e terza convocazione è fissato dai consigli degli ordini territoriali con la delibera di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento.



B. Fissazione della data di indizione delle elezioni

Il Consiglio dell'Ordine Territoriale, almeno **50 giorni prima della sua naturale scadenza** (che si ricorda essere riferita a 4 anni dalla data di proclamazione dei risultati delle elezioni), delibera la fissazione della data di avvio della procedura elettorale che costituisce l'indizione delle elezioni (*cf* **Allegato 1**). Tale data può essere fissata discrezionalmente dall'Ordine tenendo conto che va rispettata la scadenza naturale del mandato e, quindi, la procedura elettorale dovrebbe preferibilmente concludersi prima o in coincidenza dello spirare del mandato del Consiglio uscente. L'indizione è da considerarsi quale data di inizio della procedura elettorale: la procedura amministrativa che inizia con l'indizione delle elezioni e si conclude con la proclamazione degli eletti. La data di indizione delle elezioni individua **per relazione** la data della prima votazione e di conseguenza anche tutte le altre scadenze ed adempimenti. A questo proposito è disponibile sul sito www.conaf.it alla sezione elezioni Ordini Territoriali 2025 un applicativo Excel che a partire dalla data della scadenza del consiglio ed una volta individuata la data di indizione delle elezioni calcola in automatico le date di tutti gli altri adempimenti elettorali.

Nella fase di prima applicazione del nuovo regolamento, considerata la pubblicazione avvenuta in data 30 giugno 2025 e la necessità, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dello stesso, che il CONAF renda disponibile la piattaforma telematica conforme alle previsioni del regolamento, con delibera n. 231 del 2 luglio 2025, il CONAF, anche in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 169/2005, ha disposto che le giornate di voto siano fissate a decorrere dall'8 settembre 2025. Ne consegue che i consigli degli ordini territoriali, debbano procedere con l'indizione delle elezioni in modo da avviare le procedure di voto a decorrere dall'8 settembre 2025 anche se tale disposizione determina una durata del consiglio uscente superiore ai quattro anni dalla proclamazione. Restano ferme le disposizioni vigenti per gli ordini i cui termini di naturale scadenza consentano di indire le elezioni e conseguentemente avviare le procedure di voto a decorrere dall'8 settembre 2025. Con la stessa deliberazione il Consiglio identifica i giorni riservati al voto telematico e i giorni riservati al voto in presenza e nomina la Commissione elettorale che sovrintende alle operazioni di voto, scegliendo per ciascun seggio, tra gli iscritti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed almeno due scrutatori. Per valutare il numero degli scrutatori necessari, appare utile tener conto delle modalità di voto e del fatto che durante le operazioni di voto il seggio fisico deve rimanere presidiato da almeno tre componenti.

Nel caso di elezioni mista, la Commissione elettorale è unica e sovrintende alle operazioni di voto telematiche e in presenza. Nei giorni di voto telematico, la commissione elettorale sovrintende alle operazioni di voto senza costituzione del seggio fisico garantendo comunque l'assistenza per il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Il Consiglio per l'indizione delle elezioni può tenersi anche in videoconferenza.



Nota bene

Caso a titolo puramente esemplificativo: Se il mandato dell'attuale Consiglio Provinciale in carica scade il 30 settembre 2025, la delibera che fissa l'indizione delle elezioni dovrà essere assunta in una seduta fissata **non oltre il 11 agosto 2025**. In tal caso:

- a) il termine di indizione potrebbe essere fissato per il 1 settembre 2025;
- b) la prima votazione dovrà avvenire il 15 settembre 2025;
- c) la comunicazione contenente l'avviso di convocazioni del corpo elettorale (vedi successivo paragrafo C) dovrà essere effettuata non oltre il 5 settembre 2025.

In tale ipotesi, ove sia necessario espletare anche la seconda e terza votazione, prevista dalla normativa in caso di mancato raggiungimento dei quorum dei votanti prescritti, per le quali sarebbero necessari gli ulteriori 9 giorni feriali immediatamente consecutivi alla prima votazione, si rientrerebbe sempre all'interno della scadenza naturale del mandato del Consiglio Provinciale, evitando, secondo una soluzione preferibile, **attività in prorogatio del Consiglio uscente**.

Salvo quanto previsto con delibera CONAF n. 231 del 2 luglio 2025, anche in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 169/2005, che ha disposto che le giornate di voto siano fissate a decorrere dall'**8 settembre 2025**, per i Consigli degli Ordini con data di scadenza prima dell'8 settembre 2025.

Per una opportuna programmazione del voto telematico, l'Ordine territoriale è tenuto ad inviare in maniera tempestiva al CONAF il testo dell'avviso di convocazione contenente il calendario delle votazioni e le modalità di voto previste.

C. Avviso di convocazione.

Al fine dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, il corpo elettorale degli iscritti va avvisato dell'avvio della procedura elettorale e del suo svolgimento, con l'avviso di convocazione (*cf* **Allegato 2**). L'avviso di convocazione delle elezioni viene spedito **almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione** al domicilio digitale dell'iscritto a mezzo PEC o per mezzo di posta raccomandata. A tal proposito si rammenta che, ai sensi del DL n° 185/2008 art. 16 - comma 7 (convertito con Legge n° 2/2009), i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'avviso è, altresì, inviato entro il predetto termine, al CONAF all'indirizzo PEC protocollo@conafpec.it per la pubblicazione sul Portale Istituzionale CONAF. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Per i Consigli dell'Ordine con un numero maggiore di cinquecento iscritti, in luogo dell'avviso di convocazione a mezzo PEC o a mezzo posta raccomandata la notizia della convocazione può essere pubblicata almeno in un giornale, anche online, per due volte consecutive fermi i termini di completamento della pubblicità elettorale, almeno 10 giorni prima della data della prima votazione.



L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora delle operazioni di voto nonché le procedure elettorali ed il numero degli iscritti alle due sezioni dell'albo alla data dell'indizione e deve contenere altresì l'indicazione delle modalità di voto per le singole giornate di votazione. Il voto elettronico deve precedere quello in presenza.

Nell'avviso di convocazione si ritiene opportuno indicare anche le modalità ed i tempi di ricezione delle candidature. Al riguardo, considerato che l'avviso viene inviato almeno dieci giorni prima della prima votazione e che il suo recepimento può avvenire anche successivamente, mentre le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a **sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**, il tempo per la loro formulazione può essere estremamente limitato.

Per evitare che tempi così ristretti per la formalizzazione delle candidature previsti dalla normativa, possano comprimere il diritto degli iscritti di esercitare l'elettorato passivo presentando la propria candidatura, ogni Consiglio può valutare l'opportunità di segnalare agli iscritti tale possibilità anche prima della formale indizione.

Nota bene

Suggerimenti per favorire la massima partecipazione alla votazione

*1) Per ragioni di opportunità, legate alla migliore diffusione della notizia con congruo anticipo, l'Ordine territoriale, già a seguito della seduta consiliare in cui ha fissato la data delle elezioni - così individuando anche per relationem le altre date collegate (data della prima votazione, termine massimo di arrivo delle candidature, etc) - può inviare un informale "pre-avviso" di convocazione del corpo elettorale indicando espressamente che, quando sarà in grado di appurare anche il numero degli iscritti con diritto al voto (cioè alla data di indizione fissata) ed entro il termine di legge — **10 giorni prima della prima votazione** — sarà inviato l'avviso di convocazione formale, completo di ogni dato richiesto dalla normativa. Ciò al fine di favorire al meglio il diritto di elettorato passivo dei propri iscritti.*

2) Poiché ricade sull'Ordine l'onere di dare la prova dell'effettivo invio delle comunicazioni, si consiglia di conservare le ricevute di avvenuto invio delle pec e, se del caso, la ricevuta di invio della lettera raccomandata A/R.

D. Candidature

Le candidature (*cf* **Allegato 3**) sono ammesse **fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**.

Le candidature vanno inviate a mezzo PEC al consiglio dell'Ordine Territoriale fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'Ordine Territoriale ne assicura l'idonea diffusione presso il seggio telematico ed il seggio fisico per l'intera durata delle elezioni.

La Commissione Elettorale Territoriale acquisisce e verifica la validità delle candidature presentate nella forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti:

a) stato giuridico professionale (dipendente/non dipendente);



- b) di non avere svolto la funzione di consigliere dell'Ordine Territoriale nei due mandati elettorali consecutivi immediatamente precedenti;
- c) di non avere in corso provvedimenti di sospensione dall'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- d) di non avere alcuna incompatibilità con il ruolo di Consigliere dell'Ordine Territoriale secondo quanto previsto dall'art. 30 del codice deontologico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

Si rammenta che nel caso non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sez. B dell'Albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sez. B tutti i Consiglieri possono essere eletti tra i candidati alla sezione A. Nel caso in cui non sono state presentate candidature da parte di iscritti alla sez. A ciascun iscritto è eleggibile. Il numero di rappresentanti della sez. B nel Consiglio è stabilito dall'allegato 1 del DPR 169/2005.

Nota bene:

Suggerimenti per favorire le candidature

1) L'art 3 comma 12 recita: "le candidature vanno indicate al Consiglio dell'Ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione ". La candidatura è atto personale che necessita della formalizzazione per iscritto.

2) Si presume che la norma — comma 18, art. 3 DPR 169/2005 - che considera "candidato" ogni iscritto all'Albo in assenza di candidature formali, valga anche nel caso che il numero di candidature presentate sia insufficiente rispetto ai posti disponibili nel Consiglio. Pertanto, ove vi fossero degli Ordini in cui il numero dei candidati non raggiunge il numero dei componenti del Consiglio, i voti presenti sulla scheda e relativi ai nominativi degli iscritti all'albo non candidati, costituirebbe espressione valida di voto. Tale fattispecie deve comunque rispettare le previsioni dell'art. 4 "Tutela della parità di genere" e pertanto il numero massimo di preferenze dello stesso genere non può variare.

E. Costituzione del seggio elettorale

Ai fini dello svolgimento del voto elettronico, per le votazioni in modalità telematica o mista, presso ciascun Consiglio dell'Ordine Territoriale oltre al seggio in presenza è istituito anche un seggio telematico, accessibile da remoto mediante le credenziali assegnate a ciascun avente diritto, con modalità informatiche che garantiscano i principi di segretezza e libertà di partecipazione al voto. Il seggio telematico è raggiungibile anche attraverso il sito dell'Ordine Territoriale con un link appositamente predisposto per il sistema di votazione.



Nota bene:

Attestazioni di riservatezza e libertà del voto

Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega. L'elettore non può cedere o comunicare a terzi le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione.

Sulla scheda elettorale telematica va pertanto riportata la dicitura: "Il Sottoscritto con la seguente votazione dichiara di esercitare il suo diritto di voto in condizioni di assoluta riservatezza ed in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione".

Il seggio elettorale fisico deve essere istituito in locale idoneo ad assicurare, la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali. Nel caso di elezione mista il seggio in presenza sarà attivo successivamente alla chiusura del seggio telematico, in giorni distinti e secondo le date stabilite e comunicate con l'avviso di indizione. L'apertura complessiva dei seggi, telematico e in presenza, seguirà quanto indicato nell'art. 3 commi 14, 15 e 16 del DPR 169/2005.

F. Formulazione della scheda elettorale

Le schede elettorali cartacee sono predisposte dal Consiglio dell'Ordine in un unico modello e devono riportare un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite per sezioni A e B ai sensi dell'art. 3, comma 11, del DPR 169/2005. Le schede elettorali cartacee devono essere timbrate e firmate dal Presidente del seggio immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

Le schede elettorali telematiche sono predisposte sul sistema di votazione in maniera analoga con un numero di possibilità di preferenze pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite per sezioni A e B. La scheda elettorale telematica è predisposta in modo da garantire la tutela della parità di genere secondo quanto previsto dall'Art.4 del Regolamento elettorale. La scheda elettorale telematica deve riportare la dichiarazione del votante che attesta la segretezza e la libertà del voto **(cfr. Nota in paragrafo E)**

Per una corretta formulazione della scheda elettorale cartacea e telematica si precisa quanto segue: Il DPR 169/2005 all'art. 2 indica la composizione dei consigli territoriali che sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi Albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.



I predetti Consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1 del citato DPR 169/2005, ovvero prevedendo un numero di Consiglieri iscritti alla sez. B proporzionale al numero di iscritti all'Albo di tale sezione.

Il Regolamento sulle procedure elettorali con modalità telematica o mista telematica e in presenza per il rinnovo dei Consigli Territoriali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali all'art.4 "Tutela della parità di genere" prevede:

1. Il numero massimo di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati dello stesso genere, in presenza di candidati di entrambi i generi e indipendentemente dalla sezione di appartenenza, è così determinato, in rapporto al numero di consiglieri da eleggere:
 - n. 5 preferenze nel caso di n. 7 consiglieri;
 - n. 6 preferenze nel caso di n. 9 consiglieri;
 - n. 7 preferenze nel caso di n. 11 consiglieri;
 - n. 10 preferenze nel caso di n. 15 consiglieri.
2. L'elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del DPR n° 169/2005.
3. Le preferenze eccedenti il limite di cui ai commi 1 e 2 che precedono non sono ritenute valide e saranno eliminate secondo l'ordine di posizione di ciascuna preferenza a partire dall'alto della scheda.
4. Al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i generi, se nessuno dei candidati di un genere si colloca in posizione utile per l'elezione dei componenti del consiglio, in sostituzione dell'ultimo eletto subentra il primo dei non eletti tra quelli del genere non rappresentato appartenente alla stessa sezione. In caso di parità di voti si applicano le previsioni di cui all'art. 3 comma 19 del DPR n° 169/2005.
5. L'ultimo eletto di cui al comma che precede è individuato secondo i voti di preferenza indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

Ogni iscritto all'Albo, in base all'art. 2, comma 3 del DPR 169/2005, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza, può votare l'intero Consiglio.

Ne consegue che possono verificarsi i seguenti casi:

- A) **Albo privi di iscritti alla Sez. B.** La scheda conterrà un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere, in base all'art. 2, comma 1 del DPR 169/2005, senza necessità di ulteriori precisazioni.
- B) **Albo con iscritti alla Sez. B.** La scheda conterrà un numero di righe pari a quello dei Consiglieri da eleggere ripartite tra quelle destinate ai Consiglieri rappresentanti la Sez. A e quelle destinate ai Consiglieri rappresentanti la Sez. B.



Nell'eventualità che non pervengano candidature da parte di iscritti alla Sez. B, e l'albo presenti iscritti alla Sez. B, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile (ai sensi dell'art. 3, comma 18 del DPR 169/2005). Ne consegue che, in tal caso, sarà opportuno integrare presso il seggio fisico o telematico l'elenco dei candidati alla Sez. A con i nominativi di tutti gli iscritti all'Albo della Sez. B, precisando che ciò viene effettuato per il combinato disposto dai commi 12) e 18) dell'art. 3 del DPR 169/2005.

G. Procedura di votazione. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati nella comunicazione e conformemente all'art. 3 commi 14, 15 e 16 del DPR 169/2005. Nel caso di modalità mista il voto telematico precede il voto in presenza.

Voto telematico Il voto telematico può essere espresso da ciascun iscritto avente diritto da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, nei giorni stabiliti dal Consiglio dell'Ordine Territoriale dedicati al voto telematico. È responsabilità del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla connessione per procedere al voto telematico. L'eventuale carenza del dispositivo che impedisca al votante di esprimere il proprio voto non determina compromissione della procedura di elezione con modalità telematica da remoto, né implica oneri o responsabilità a carico del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

L'avente diritto al voto riceverà alla sua mail PEC nota al sistema informativo SIDAF i codici per accedere al voto elettronico.

Per accedere alla piattaforma di votazione elettronica è necessario:

- un browser di propria scelta (per esempio Chrome);
- accesso alla PEC comunicata all'Ordine Territoriale di appartenenza;
- aprire il browser e inserire nella barra degli indirizzi l'URL per accedere alla piattaforma. L'URL cambia per ogni Ordine Territoriale ed è *nomeOrdine.votali.it* (senza "www" iniziale), dove "*nomeOrdine*" è il nome del Vostro ordine Territoriale (per esempio: roma.votali.it). Lo stesso link sarà presente anche sul sito internet dell'Ordine Territoriale.

Ogni votante può accedere al seggio telematico di pertinenza e può esprimere in modo segreto e univoco la propria preferenza elettorale per l'elezione del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza. Il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una ricevuta attestante l'avvenuta espressione del voto.

L'ordine territoriale di appartenenza nella impostazione della votazione telematica inserirà nella lista degli elettori tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'Albo aventi diritto al voto, ad eccezione di coloro che sono sospesi dall'esercizio dell'attività professionale.



Nota bene

Corretta identificazione dell'elettorato attivo e passivo

La regolarità di iscrizione ai sensi della normativa vigente, L. 3/76, mod. 152/92 e del DPR 137/2012 è determinata dall'assenza di provvedimenti disciplinari di sospensione o radiazione dall'esercizio professionale.

L'art. 41 della L. 3/76 e smi, prevede che "Durante il periodo di sospensione dall'esercizio professionale restano sospesi tutti i diritti elettorali attivi e passivi previsti dalla presente legge".

La sospensione o la radiazione è una sanzione disciplinare che viene inflitta all'iscritto in seguito a procedimento disciplinare (art. 47 L. 3/76 e smi); in particolare ricordiamo che "nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio di disciplina".

A seguito delle modifiche introdotte con il DPR 137/2012, i professionisti iscritti agli Ordini o Collegi sono obbligati a stipulare idonea assicurazione (art. 5) e a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 7); la violazione di detti obblighi costituisce illecito disciplinare.

Si evidenzia che l'iscritto che non è stato oggetto di un provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione è elettore attivo e passivo.

La **verifica del diritto di voto attivo e passivo** è riferita alla data di indizione delle elezioni. A tal proposito si riportano le previsioni dell'art. 3 commi 1 e 3 del DPR 169/2005:

comma 1 "L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, **mediante l'avviso di cui al comma 3**. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni."

comma 3 "L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, **esclusi i sospesi dall'esercizio della professione**, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive."



G1. Piattaforma informatica per il voto. Al fine di assicurare uniformità nelle procedure di voto, i Consigli degli Ordini Territoriali, nella gestione tecnica del seggio telematico e delle operazioni elettorali telematiche per lo svolgimento delle elezioni ai sensi del presente Regolamento, dovranno utilizzare la piattaforma informatica selezionata dal Consiglio Nazionale.

L'operatore economico incaricato mette a disposizione del CONAF una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le Commissioni elettorali per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, assicura l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli dell'ODAF, al CONAF, alle Commissioni Elettorali Territoriali, nonché l'aggiornamento e la manutenzione del programma informatico per il periodo necessario al completamento delle procedure elettorali.

La piattaforma selezionata dal Consiglio Nazionale con delibera 207 del 18 giugno 2025, messa a disposizione gratuitamente per gli ordini territoriali è VotaLI predisposta da Logica Informatica srl, con sede in Roma Viale della Tecnica, 205. Logica Informatica srl mette a disposizione del CONAF una struttura di supporto e un referente tecnico che collaborerà con le commissioni elettorali per tutti gli adempimenti necessari. Inoltre, curerà l'assistenza nel periodo elettorale ai Consigli dell'ODAF, al CONAF, alle Commissioni Elettorali Territoriali oltre che all'aggiornamento e alla manutenzione del programma informatico per un periodo adeguato a portare a termine le procedure elettorali.

Il sistema di voto telematico deve rispettare le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche vigenti, in relazione alla tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, con standard di sicurezza informatica certificati a livello europeo; in particolare il sistema assicura la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal sistema, in modalità disgiunte e inaccessibili e la garanzia di integrità dei dati, con previsione di un *backup* di sicurezza di tutte le operazioni nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE n. 2016/679.

Al termine di ciascuna tornata di voto telematico, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno della votazione telematica, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e ne impediscano la consultazione da parte di alcuno e rende disponibile al presidente della Commissione Elettorale Territoriale apposito rapporto di verbalizzazione recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.



G2. Voto in presenza

Il voto in presenza segue sempre quello telematico. Potranno votare al seggio fisico solo coloro che non hanno votato in maniera telematica, come risultante dal rapporto di verbalizzazione messo a disposizione dalla piattaforma informatica recante esclusivamente i dati relativi al numero di voti espressi e l'elenco di coloro che hanno espresso il voto telematicamente e che, pertanto, hanno già esercitato il loro diritto di voto.

Nel caso di votazione mista il seggio fisico è aperto in prima votazione per otto ore al giorno — nell'arco di tempo intercorrente tra le ore 9,00 alle ore 22,00 - nel il giorno dopo quello dedicato al voto telematico.

Il numero dei voti espressi dal seggio telematico, acquisito dalla Commissione Elettorale Territoriale, unitamente al numero di voti espressi nel seggio in presenza, viene determinato ai fini della verifica del raggiungimento del *quorum*.

La votazione, in prima convocazione, è valida se ha votato almeno la metà degli aventi diritto.

In tal caso il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni di voto, informando tempestivamente il CONAF dell'esito della prima votazione e pubblicando sul portale istituzionale del Consiglio dell'Ordine Territoriale l'esito.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il *quorum* non è stato raggiunto provvedono a dare notizia della seconda votazione (giorni indicati per la seconda convocazione) mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Il seggio è aperto in seconda votazione per otto ore al giorno per i quattro giorni feriali immediatamente consecutivi. Le modalità di voto ed il numero di giorni da riservare eventualmente alla votazione in presenza sono scelte con apposita deliberazione dal Consiglio dell'ordine che le indica nella delibera di indizione delle elezioni.

La votazione, in seconda convocazione, è valida se ha votato almeno un quarto degli aventi diritto, sommando i voti telematici a quelli in presenza.

In tal caso il Presidente della Commissione Elettorale dichiara chiuse le operazioni di voto, informando tempestivamente il CONAF dell'esito della seconda votazione e pubblicando sul portale istituzionale del Consiglio dell'Ordine Territoriale l'esito.

I Consigli degli Ordini Territoriali in cui il *quorum* non è stato raggiunto neanche alla seconda votazione, provvedono a dare notizia della terza votazione (giorni indicati per la terza convocazione) mediante pubblicazione sul proprio portale istituzionale e comunicazione a mezzo PEC ai rispettivi elettori.

Il seggio è aperto in terza votazione per otto ore al giorno per i cinque giorni feriali immediatamente consecutivi. Le modalità di voto ed il numero di giorni da riservare eventualmente alla votazione in presenza sono scelte con apposita deliberazione dal Consiglio dell'ordine che le indica nella delibera di indizione delle elezioni.



La votazione, in terza convocazione, è valida qualsiasi sia il numero dei votanti, sommando, nel caso di modalità mista, i voti telematici a quelli in presenza.

Chi ha espresso il proprio voto telematicamente, nel caso di mancato raggiungimento del quorum, nella votazione successiva può scegliere di esprimere il proprio voto o in presenza o per via telematica.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione Elettorale Territoriale dichiara chiusa la votazione.

Nel seggio fisico e telematico deve essere disponibile l'elenco dei candidati.

Le operazioni di voto per la votazione in presenza, durante le quali viene richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio sono le seguenti:

- a) Identificazione dell'elettore (tramite documento di identità in corso di validità o, in mancanza del documento e solo in casi eccezionali, per conoscenza diretta da parte di appartenente al Seggio).
 - b) Ammissione al voto con fornitura della scheda elettorale riportante un numero di righe pari a quello dei candidati da eleggere.
 - c) Voto (l'elettore vota in segreto. All'uopo appare sufficiente garantire nella sede di voto la necessaria privacy qualora non sia possibile allestire una cabina vera e propria).
 - d) Immissione della scheda chiusa nell'urna.
 - e) Annotazione a cura degli scrutatori dell'avvenuta votazione sul registro degli aventi diritto al voto.
- Il seggio deve rimanere chiuso dalle 22,00 alle 9,00.

Nota bene:

Tempi di apertura dei seggi elettorali

I riferimenti ai tempi di apertura e chiusura dei seggi elettorali indicati nel presente paragrafo per la seconda e terza votazione sono stati già ridotti della metà (da 8 giorni a 4, per la seconda votazione, e da 10 giorni a 5, per la terza), rispetto a quanto indicato nel comma 14 de dell' art. 3 del DPR 169/2005, tenuto conto che il successivo comma 15 dispone che i tempi della seconda e terza votazione sono ridotti della metà negli Ordini con meno di tremila iscritti, ipotesi applicabile a tutti i Consigli degli Ordini Territoriali del nostro Ordine.

H. Spoglio delle schede votate

Al termine della prima votazione dopo due giorni di apertura di seggio per otto ore consecutive al giorno e dopo la sua chiusura, il Presidente del seggio accerta, sulla base delle risultanze dei registri elettorali, il raggiungimento del quorum. In caso di raggiungimento rinvia lo spoglio al giorno successivo alle ore 9.00 e provvede, nel caso di seggio fisico, alla chiusura dei locali del seggio mantenendovi tutto il materiale elettorale.

In caso di non raggiungimento del quorum i risultati elettorali non vengono scaricati dalla piattaforma e, nel caso di votazione mista, il Presidente del seggio sigilla le schede cartacee votate



non scrutinate entro un plico per la successiva archiviazione e rinvia alla seconda votazione a decorrere dal giorno successivo. In maniera analoga si comporta alla fine del quarto giorno della seconda votazione.

Le operazioni di spoglio iniziano sempre il giorno successivo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 9:00, qualora sia stato raggiunto il quorum previsto nel caso di prima o seconda votazione, in ogni caso dopo la terza votazione.

Nel caso di elezioni telematiche i risultati elettorali vengono scaricati dal sistema dal presidente della commissione elettorale.

Nel caso di elezioni miste i risultati elettorali della votazione telematica vengono sommati ai risultati elettorali della votazione in presenza.

In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità il maggiore di età.

La maggioranza dei componenti il Consiglio deve essere costituita da iscritti all'Albo non aventi rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, secondo quanto disposto dall' art. 10 L.7 gennaio 1976 n.3 e L. 10 febbraio 1952 n. 152. Da ciò consegue che i candidati non aventi rapporto di lavoro dipendente hanno la preferenza fino al raggiungimento della maggioranza del numero dei membri del Consiglio.

Nota bene

Ipotesi di schede elettorali allo spoglio

1. La scheda con numero di votati inferiore al numero degli eleggibili può essere considerata valida limitatamente ai voti espressi (in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato nel parere reso in sede consultiva il 18 aprile 2005). Nel caso di votazione telematica il sistema dà la possibilità di concludere la votazione in maniera positiva anche esprimendo un numero di preferenze inferiori rispetto ai consiglieri da eleggere

2. L'eventuale occupazione del rigo destinato al Consigliere della sez. B con nome di appartenente alla sez. A viene considerato non apposto in base al comma 11) dell'art. 3 DPR 169/2005: "Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti ai Consiglieri da eleggere". Il voto va indicato scrivendo nome e cognome del candidato.

Nella votazione telematica tale possibilità è preclusa in quanto si possono esprimere solo le preferenze dei candidati presenti nei rispettivi elenchi per la sezione A e per la sezione B

3. Qualora non vi sia neppure un voto per gli iscritti alla Sez. B dell'Albo, il posto in Consiglio riservato al rappresentante della Sez. B viene assegnato al primo dei non eletti della Sez. A

4. Eventuali indicazioni di voto mancanti del nome possono essere ritenute valide qualora sia chiara ed inequivoca la volontà dell'elettore di votare quel candidato (assenza di potenziali omonimie o di nomi simili e confondibili). **Appare opportuno che i criteri adottati nello scrutinio in questi casi siano enunciati nel verbale delle operazioni elettorali.**



Nella votazione telematica tale possibilità è preclusa in quanto si possono esprimere le preferenze richiamando i nominativi dei candidati presenti nei rispettivi elenchi per la sezione A e per la sezione B.

5. Per il rispetto del principio di tutela della parità di genere, la scheda elettorale telematica non permette di esprimere preferenze in maniera difforme alle previsioni dell'art. 4, comma 1 e 2 del regolamento. Nel caso di voto in presenza, sarà cura della commissione elettorale verificare il rispetto dell'art. 4, comma 1 e 2 ed eventualmente attuare le previsioni del comma 3. *“Le preferenze eccedenti il limite di cui ai commi 1 e 2 che precedono non sono ritenute valide e saranno eliminate, secondo l'ordine di posizione di ciascuna preferenza a partire dall'alto della scheda.”*

Delle operazioni di voto deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti della commissione (***cf. Allegato 4***).

I. Risultati delle elezioni. Proclamazione degli eletti.

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sommando i voti del seggio telematico, se del caso, a quelli del seggio in presenza.

Si rammentano le previsioni dell'art. 4, comma 4 e 5 del regolamento che recitano:

4. Al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i generi, se nessuno dei candidati di un genere si colloca in posizione utile per l'elezione dei componenti del consiglio, in sostituzione dell'ultimo eletto subentra il primo dei non eletti tra quelli del genere non rappresentato appartenente alla stessa sezione. In caso di parità di voti si applicano le previsioni di cui all'art. 3 comma 19 del DPR n° 169/2005.

5. L'ultimo eletto di cui al comma che precede è individuato secondo i voti di preferenza indipendentemente dalla sezione di appartenenza.

Il Presidente del seggio, pertanto, terminato lo scrutinio, verificata l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 4, proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia secondo il modello in allegato (***cf Allegato 5***). Il Presidente del Consiglio uscente ai sensi dell'art. 10 del DPR 350/1981, esplicando l'ultimo atto del suo mandato, **entro otto giorni** dalla proclamazione, convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche. La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione all'Albo. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

L'insediamento del Consiglio dell'Ordine Territoriale avverrà successivamente alla proclamazione degli eletti e in data non antecedente la scadenza naturale del mandato del Consiglio uscente dell'Ordine Territoriale. Il consiglio uscente dell'Ordine Territoriale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.



Nota bene

Esemplificazione applicazione art. 4 “Tutela parità di genere”

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del regolamento, è necessario definire una graduatoria unica che comprenda entrambe le sezioni come da esempi riportati di seguito.

Caso 1 - Esito elettorale (consiglio con 9 componenti)

- Candidato (genere 1) 9 – voti 100 (sez. B)
- Candidato (genere 1) 1 – voti 100 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 2 – voti 99 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 3 – voti 98 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 4 – voti 97 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 5 – voti 96 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 6 – voti 95 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 7 – voti 94 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 8 – voti 93 (sez. A)
- Candidato (genere 2) 10 – voti 90 (sez. A)

Con tale esito le previsioni dell'art. 4 non sarebbero rispettate in quanto tra i primi 9 con maggiori preferenze non vi sono entrambi i generi. Ne consegue pertanto che, viste le preferenze, il candidato 8 viene escluso a beneficio del candidato 10 in quanto primo dei non eletti appartenente alla stessa sezione.

Caso 2 - Esito elettorale (consiglio con 9 componenti)

- Candidato (genere 1) 1 – voti 100 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 2 – voti 99 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 3 – voti 98 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 4 – voti 97 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 5 – voti 96 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 6 – voti 95 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 7 – voti 94 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 8 – voti 93 (sez. A)
- Candidato (genere 1) 9 – voti 92 (sez. B)
- Candidato (genere 2) 10 – voti 90 (sez. A)
- Candidato (genere 2) 11 – voti 89 (sez. B)

Con tale esito le previsioni dell'art. 4 non sarebbero rispettate in quanto tra i primi 9 con maggiori preferenze non vi sono entrambi i generi. Ne consegue pertanto che, viste le preferenze, il candidato 9 viene escluso a beneficio del candidato 11 in quanto primo dei non eletti appartenente alla stessa sezione.

Eleggibilità dei Consiglieri in carica

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 [4] *“I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della*



proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive”,

1. Consiglieri che stanno completando con la attuale consigiatura il loro primo mandato possono candidarsi per le prossime elezioni (2025-2029), e non potranno, se eletti, candidarsi per quelle successive (2029-2033), per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi;
2. Consiglieri che stanno completando con la attuale consigiatura il loro secondo mandato consecutivo non possono candidarsi per le prossime elezioni (2025-2029) per effetto della L. 169-2005 sul limite dei due mandati consecutivi e potranno candidarsi per quelle successive (2029-2033);
3. per il conteggio dei mandati consecutivi, sono comunque da considerarsi valide anche le consigiature svolte in modo parziale (per dimissioni o per subentro);
4. sono da considerarsi comunque mandati consecutivi anche nel caso un iscritto abbia ricoperto la carica di consigliere in più Ordini territoriali, ovvero sia nel caso di trasferimenti in altri Ordini territoriali, sia nel caso di fusioni di Ordini territoriali.

NOTA BENE è fatto obbligo alla commissione elettorale, la vigilanza sull'eleggibilità dei candidati

Allegati

Allegato 1_Facsimile_Delibera per l'indizione delle elezioni_2025_2029.

Allegato-2_Facsimile_Avviso_Iscritti_convocazione_elezioni_2025.

Allegato 3_Facsimile_candidatura.

Allegato 4_Facsimile_Schema Verbale delle operazioni di seggio.

Allegato 5_Schema questionario per CONAF e Ministero Giustizia.

Allegato 6_DPR 169/2005.

Allegato 7_Regolamento elettorale bollettino n° 12 Ministero di Giustizia del 30/06/2025.



Appendice Riferimenti normativi

Legge 3/76 come modificata dalla L 152/1992

Art. 10.

Composizione del consiglio dell'ordine

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 14.

Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

Art. 19.

Assemblea per l'elezione del consiglio

1.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

2.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

5.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

7.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54.



Art. 20.

Costituzione di nuovi ordini

Il Ministro per la grazia e giustizia, qualora il consiglio nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali esprima parere favorevole alla costituzione di un nuovo ordine, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo ed alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio. **((3))**

Art. 55.

Poteri del consiglio dell'ordine nazionale

omissis

In materia elettorale il consiglio dell'ordine nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 2005)

Art. 1

Ambito di applicazione

[1] Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano **agli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali**, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri.

Art. 2

Composizione dei consigli territoriali

[1] Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i consigli territoriali degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

- a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;
- b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;
- c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;
- d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

[2] I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento:

[3] I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.



[4] I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

[5] Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Art. 3

Elezione dei consigli territoriali

[1] L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

[2] Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

[3] L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[4] L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

[5] In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

[6] Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.



[7] È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

[8] Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

[9] Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

[10] L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

[11] L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da

eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

[12] Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

[13] Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

[14] Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

[15] I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

[16] Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.



Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

[17] Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

[18] Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

[19] In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

[20] Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Art. 4

Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

[1] Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

[2] Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.